



## Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

**VISTO** l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, il quale stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi, agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero”;

**VISTO** il comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il quale dispone che il fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

**VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015);

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017” e, in particolare, l'articolo 7, concernente stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 14A10124 del 29 dicembre 2014 – “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017” che, nell'ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 10 “Ricerca scientifica e tecnologica di base”, prevede al capitolo 7236 lo stanziamento per l'anno 2015 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 344, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca;

**VISTO**, in particolare, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 344, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede che “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa”;



## Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

**VISTA** la circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2015”, con particolare riferimento alla “Scheda tematica D.1 *Riduzioni di spesa per beni e servizi*”;

DECRETA

### *Articolo 1*

1. In considerazione della riduzione di 42 milioni di euro annui del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero” a decorrere dall'anno 2015, disposta dall'articolo 1, comma 344, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il presente decreto sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi a cui devono attenersi gli enti e le istituzioni di ricerca.
2. Gli effetti finanziari della disposizione di cui al comma precedente saranno realizzati con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 2, dell'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

### *Articolo 2*

1. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, gli enti e le istituzioni di ricerca destinatari di quote del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero”, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a variazione del Bilancio di previsione 2015, devono attenersi ai seguenti indirizzi:
  - a. per l'acquisto di beni e servizi, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, deve essere assicurata una riduzione complessiva della spesa pari a 42 milioni di euro;
  - b. nell'ambito della propria autonomia organizzativa, gli enti e le istituzioni interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale;
  - c. saranno, in alternativa o in concorrenza, positivamente ammesse riduzioni di spesa connesse a processi di riorganizzazione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche a supporto dei servizi generali e della *governance* amministrativa interna e tra enti e istituzioni, anche in materia di dematerializzazione dei processi gestionali e dei sistemi informativi, della gestione comune di banche dati e per gli approvvigionamenti;



## Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

- d. potranno, altresì, nel rispetto della normativa vigente, essere poste in essere iniziative volte a favorire, in modo associato, la rinegoziazione di contratti per la fornitura di utenze generali e servizi, quali telefonia, energia, materiali e beni di consumo, vigilanza, consulenze legali, specialistiche e professionali;
  - e. i minori costi di conservazione, gestione e manutenzione derivanti da dismissioni di beni, mobili e immobili alienabili, non più utilizzabili per le attività proprie, anche a seguito di cessioni a titolo gratuito, possono concorrere alle finalità di cui al presente decreto.
2. Gli enti e le istituzioni di ricerca, a partire dal consuntivo dell'esercizio 2015, elaboreranno apposita tabella dimostrativa dei risparmi realizzati da evidenziare nel rendiconto.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Il MINISTRO

prof.ssa Stefania Giannini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Giannini', with a long horizontal stroke extending to the right.